



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture - Progetti Speciali - Mobilità
U.O. Prevenzione e Protezione

Palazzo Comunale - piazza del Duomo, 1 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 3711
via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 3711 - www.comune.pistoia.it

Oggetto

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI PISTOIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Progettista
Arch. Stefano Meoni
Dott. Stefano Tognazzi

Collaboratore



Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Silvetti
Maurizio Silvetti

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 23, comma 14 D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Codice CUP

Tavola numero

INDICE

- ART. 1** – Oggetto dell’Appalto
- ART. 2** – Durata dell’Appalto
- ART. 3** – Corrispettivo dell’Appalto
- ART. 4** – Nomina del Medico Competente
- ART. 5** – Compiti del Medico Competente
- ART. 6** – Sorveglianza Sanitaria
- ART. 7** – Luogo di Esecuzione
- ART. 8** – Modalità di Svolgimento delle Prestazioni
- ART. 9** – Consistenza del Personale e Sedi Comunali
- ART. 10** – Personale per l’Esecuzione del Servizio
- ART. 11** – Divieto di Subappalto e di Cessione del Contratto
- ART. 12** – Pagamenti
- ART. 13** – Penali
- ART. 14** – Esecuzione del Servizio in Danno dell’Appaltatore
- ART. 15** – Clausola Risolutiva Expressa – Risoluzione del Contratto
- ART. 16** – Recesso del Committente
- ART. 17** – Fallimento dell’Appaltatore
- ART. 18** – Stipula del Contratto – Garanzie e Coperture Assicurative – Spese Contrattuali
- ART. 19** – Elezione di Domicilio
- ART. 20** – Oneri Previdenziali
- ART. 21** – Osservanza del Contratto Collettivo di Lavoro
- ART. 22** – Infortuni e Danni
- ART. 23** – Obblighi del Comune
- ART. 24** – Diritti d’Autore
- ART. 25** – Obblighi di Riservatezza – Informativa ex art. 12 e s.s. del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018
- ART. 26** – Definizione delle Controversie e Foro Competente
- ART. 27** – Normativa Applicabile

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Pistoia e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore meglio specificata nel presente capitolato.
3. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi, a decorrere dall'inizio dell'esecuzione del servizio. L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro un mese dalla scadenza, fino ad un massimo di un ulteriore periodo pari alla durata di 12 mesi. L'eventuale rinnovo sarà agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente affidamento. Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla eventuale proroga dello stesso per ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni e comunque per il periodo strettamente necessario al fine di individuare il nuovo affidatario.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL' APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 90.000,00 presuntivo in quanto trattasi di appalto a misura stimato sulla base del Quadro Economico di cui all'art. 3 bis. Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Art. 3 bis. QUADRO ECONOMICO

Stima annuale

Visite dipendenti

PROFILO	N° Dipendenti	TOTALE per Dipendente €	TOTALE COMPLESSIVO €
ADDETTI E NO VIDEOTERMINALE	28	55,00	1.540,00
VIDEOTERMINALISTI	100	76,00	7.600,00
INSEGNANTI	77	71,00	5.467,00
C.T.S. AUTISTA MECCANICO	28	162,00	4.536,00
C.T.S. CUOCO	2	79,00	158,00
C.T.S. IDRAULICO/ELETTRICISTA			
IMPIANTISTA	5	65,00	325,00
C.T.S. GIARDINIERE CON MACCHINE OPER.	8	152,00	1.216,00
C.T.S. MURATORE	1	138,00	138,00
OPERAIO	1	112,00	112,00
VIGILE PRIMA ASSUNZIONE	12	158,00	1.896,00
VIGILE GENERICO	47	123,00	5.781,00
			28.769,00

Altre prestazioni

	Numero	Importo	Totale €
A) RIUNIONE art. 35 D. Lgs 81/2008	1	250,00	250,00
B) SOPRALLUOGHI	3	250,00	750,00
			1.000,00

IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA **29.769,00**

IMPORTO A BASE D'ASTA PER TRE ANNI **89.307,00**

Aliquota IVA sulle prestazioni A) e B) **660,00**

Arrotondamento **33,00**

IMPORTO TOTALE **90.000,00**

Art. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

- Il Datore di Lavoro del Comune di Pistoia nominerà, con il supporto del proprio Servizio Prevenzione e Protezione, due dei tre nominativi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta per le funzioni Medico Competente, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008. I due Medici competenti dovranno svolgere le funzioni indicate nel presente capitolato e garantire la continuità del servizio e la piena e reciproca sostituzione. Di seguito si farà riferimento per entrambi come "medico competente".

Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il "Medico Competente" nominato dovrà assolvere, a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre il Medico Competente dovrà provvedere:

1. all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale;
2. a fornire chiarimenti in merito alle proprie valutazioni. S'impegna altresì, qualora le valutazioni siano espresse da altri organismi, a procurare al Datore di lavoro tutti gli elementi utili per la loro applicazione in concreto, alle lavorazioni effettuate dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. L'Appaltatore dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi del Comune di Pistoia, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.
2. Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale comunale, deve essere redatto e gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, elencati nell'Allegato 1 al Capitolato (Sedi di Lavoro), e delle riunioni con il Servizio prevenzione e protezione aziendale e con il Datore di Lavoro, ai quali fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi;
3. Si precisa che l'Allegato 1 è stato redatto in base alla attuale organizzazione del Comune di Pistoia; l'Allegato 2 al Capitolato riporta la corrente struttura organizzativa dell'Amministrazione; l'Allegato 3 è costituito dal computo estimativo con tabella delle quantità presunte delle prestazioni per i tre anni di servizio previsti.
4. La sorveglianza sanitaria comprende, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, nel protocollo di sorveglianza sanitaria e definita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico;

5. Le visite mediche di cui al comma 4 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 4, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
6. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
7. L'appaltatore deve ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria presso l'azienda aggiudicataria del precedente appalto e riconsegnarle al termine del periodo di aggiudicazione all'eventuale nuovo aggiudicatario.
8. Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:
 - avere la disponibilità, per le visite ai lavoratori dell'Amministrazione Comunale, di una sede, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico entro 1500 (millecinquecento) metri di distanza in linea d'aria dalla sede amministrativa del Comune (Palazzo Comunale – piazza Duomo, 1), per collocazione degli ambulatori e delle sedi per le attività diagnostiche ed esami clinici, al fine di ridurre al minimo il tempo ed il disagio per lo spostamento dalle sedi di lavoro dei dipendenti. Negli idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l'aggiudicatario e i Medici Competenti, assumeranno la qualifica di autonomo titolare del trattamento dei dati personali e provvederanno a

nominare il personale incaricato di gestire le cartelle, quale Autorizzato al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia, avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico Competente n. 2 idonei professionisti di cui all'art. 4 del presente capitolo.

I due Medici Competenti devono:

- a) avere uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08;
- b) essere iscritti, oltre che all'Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale;
- c) che abbiano ciascuno eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per almeno complessivi 12 (dodici) mesi anche non continuativi;
- d) eseguire i prelievi necessari ed essere dotati della strumentazione necessaria all'esecuzione in proprio di spirometria, audiometria, visita ergoftalmologica (ergovision), E.C.G. da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza del lavoratore dalla propria attività.

- disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatrica, pneumologia, neuropsichiatria) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;
- obbligarsi a garantire tra loro la sostituzione, nei casi di ferie o malattie o altre casistiche di impedimento allo svolgimento delle competenze previste nel presente Capitolato.

9. Destinare, in forma esclusiva o parziale, allo specifico servizio almeno una persona per l'attività infermieristica di supporto ai Medici Competenti.

10. Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione Comunale su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'incaricato presso il proprio Servizio Personale a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- gestire la convocazione a visita periodica e/o a richiesta;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

11. L' Amministrazione si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui all' art. 18 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Ai fini del trattamento di tutti i dati provenienti dall'attività dei Medici Competenti e da quella del Datore di Lavoro, il soggetto appaltatore dovrà adottare gli opportuni software nei modi e termini ritenuti necessari. A questo scopo l'appaltatore, oltre a dotarsi a sua cura e spese dell' hardware, deve dotare i Medici Competenti di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

- i Medici Competenti dovranno collaborare in stretta sinergia uniformando le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
- standardizzare i documenti attinenti le attività di Medico Competente;
- fornire attività di consulenza all' Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

12. Il soggetto appaltatore dovrà integrare/effettuare, entro quattro mesi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, il progetto di sorveglianza sanitaria con tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche e dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, la proposta del programma degli incontri ritenuti necessari, proposta di eventuali attività ritenute necessarie.

Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- a) Sedi di lavoro dell'Amministrazione Comunale di Pistoia dislocate sul territorio comunale;
- b) Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici così come descritte nel precedente art. 6, unità mobili eventualmente possedute dall'appaltatore;

2. L'aggiudicatario ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, della sede ambulatoriale, così come precedentemente descritta. Per ogni giorno di ritardo oltre il novantesimo, sarà applicata una penale pari a € 100,00. La mancata costituzione della sede ambulatoriale entro 120 giorni comporta la risoluzione del presente contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio di comunicazione PEC da parte del Comune di Pistoia all'aggiudicatario. Dovrà mettere a disposizione una idonea sede, eventualmente coincidente con la prima, per attività diagnostica ed esami clinici, destinata all'esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, situata nel

territorio cittadino del Comune di Pistoia, secondo quanto stabilito al precedente art. 6 punto 8, primo capoverso;

3. In caso di non immediata funzionalità al momento dell'aggiudicazione delle sedi di cui alla lettera b), tali sedi, dovranno essere perfettamente operative entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; entro il suddetto periodo temporale, l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede provvisoria nel territorio cittadino, per l'inizio immediato del servizio, nelle more della disponibilità delle sedi definitive.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività, dovrà essere presente presso la/e sede/i dell'Amministrazione nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal Datore di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'incaricato del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Pistoia, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolo.

3. L'incaricato del Servizio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro **tre giorni** lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta all'incaricato del Servizio Personale dell'Amministrazione Comunale, che può proporre modifiche.

4. Le visite mediche dovranno svolgersi in orari conformi all'orario di lavoro dei dipendenti e, possibilmente, in modo tale da limitare il meno possibile il normale andamento delle attività lavorative. Quindi, l'orario deve essere flessibile e, almeno un giorno a settimana, deve essere con inizio alle ore 7:30;

5. Il Medico Competente elabora, di concerto con l'incaricato del Servizio Personale, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e lo comunica allo stesso soggetto che provvede, alla convocazione dei dipendenti.

6. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'incaricato del Servizio Personale lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro **tre giorni** lavorativi, comunicandolo per scritto anche via mail all'incaricato del Servizio Personale per la convocazione del lavoratore.

7. L'incaricato del Servizio Personale, comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera E-TER) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro

il secondo giorno dalla data di richiesta del Servizio Personale, salvo diversa disposizione concordata con l'incaricato del Servizio Personale;

8. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al Servizio Personale (entro 24 h dalla visita) al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

9. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con l'incaricato del Servizio Personale, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata, salvo i casi in cui siano necessari particolari approfondimenti sanitari.

10. Il Medico Competente segnala ai lavoratori e al Datore di Lavoro, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisca con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

11. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale di gara.

12. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 10 sono compresi in sede di offerta dell'aggiudicatario.

13. Come previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 81/2008 relativo alla Riunione periodica, o su richiesta del RUP, il Medico Competente dovrà fornire relazione sui risultati della Sorveglianza Sanitaria evidenziando particolari criticità.

14. Il Medico Competente, rilascia direttamente al dipendente copia della certificazione inherente le risultanze della visita effettuata ed entro tre giorni lavorativi, salvo i casi particolari di particolare complessità, consegna o invia al Datore di Lavoro tramite il Servizio Personale, copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Servizio Personale i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

15. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

16. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti nominati di cui all'art. 4 e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento di entrambi i Medici Competenti derivanti da: malattia o altre gravi situazioni imprevedibili che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto è subordinato all'accettazione della sostituzione parte dell'Amministrazione Comunale.

17. Al fine dell'applicazione del comma precedente, l'aggiudicatario comunica all'incaricato del Servizio Personale entro 48 h dal suo verificarsi, l'oggettiva impossibilità nello svolgere il servizio da parte di

entrambi i Medici competenti dovuta alla concomitanza di gravi situazioni imprevedibili. Comunica altresì il nominativo del sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

18. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, senza alcun compenso aggiuntivo, almeno una volta l'anno, o a scadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro di cui all'Allegato 1 al Capitolato (l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni), e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il Medico Competente sarà affiancato nei sopralluoghi dal Responsabile o da un Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, il Medico Competente ed i loro ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.

19. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con il Datore di Lavoro, senza alcun compenso aggiuntivo. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Inoltre deve presentare analoga relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro dell'Amministrazione Comunale nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogni qualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, il Medico Competente dovrà collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione, per la revisione del documento e partecipare agli incontri e sopralluoghi che dovessero rendersi necessari. Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro dell'Amministrazione, può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle diverse sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria così come previsto dall'art 45 del D.Lgs 81/2008.

20. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, annualmente o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida

necessarie per garantire al Datore di lavoro stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

21. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:

- A) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
- B) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, o del RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

22. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, (ad esempio: tipo alcool) organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del RSPP o del Responsabile dell'Ufficio Formazione, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria, sugli argomenti di propria competenza.

23. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente prende atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

24. Il Medico Competente trasmette ai Servizi competenti per territorio, i dati sanitari aggregati previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

25. I costi per gli accertamenti di laboratorio richiesti dal Medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica sono in carico al Medico competente. Gli altri accertamenti (visite specialistiche) che esulano da tale prescrizione sono a carico dell'Ente.

26. Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle cliniche dei dipendenti avute in consegna, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, in forma cartacea, al fine del loro utilizzo per il prosieguo della sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente.

Art. 9 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi secondo l'Allegato 2 al Capitolato; tutti i dipendenti che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Le Attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente con proiezione nel periodo di aggiudicazione, sulla base dei dati dell'anno 2016 e delle tempistiche delle visite mediche, sono contenute all'allegato 3.

2. Complessivamente i dipendenti del Comune di Pistoia sono: n. 700/720 circa, lavoratori con contratto a tempo indeterminato; n. 30/40 circa, lavoratori con contratto a tempo determinato o con altri tipi di rapporto mediamente occupati nel corso dell'anno presso l'Amministrazione.

3. Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente, sono riportate nell'Allegato 1 al Capitolato (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole) e sono n. 50. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo;

eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo a prestazione dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

Art. 10 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario dovrà indicare entro cinque giorni dall'aggiudicazione, il Responsabile Tecnico Referente a cui indirizzare ogni comunicazione, sollecito, reclamo o notificazione. Tali comunicazioni effettuate dall'Amministrazione al predetto referente saranno da intendersi come effettuate, a tutti gli effetti di legge, all'Aggiudicatario stesso.
2. I Medici Competenti devono svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto.
3. Nello svolgimento delle prestazioni dovute i Medici Competenti possono avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
4. Il personale medico e paramedico dovrà assolvere, nell'ambito dei propri turni di servizio, anche i compiti di programmazione dell'attività, redazione di statistiche sanitarie e progetti di studio richiesti dal Comune di Pistoia.
5. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15.

Art. 12 – PAGAMENTI

1. Il Comune di Pistoia provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'Aggiudicatario emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore.
2. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
- periodo di riferimento;

- specifica elencazione delle prestazioni effettuate e la relativa tariffa;
- totale costo delle prestazioni
- eventuale IVA sulle prestazioni soggettate all'imposta.

3. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Servizio personale del Comune di Pistoia provveda a formalizzare all'impresa tramite PEC in maniera motivata, puntuale contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.

4. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

5. Il Comune di Pistoia si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

6. I prezzi di aggiudicazione dovranno essere mantenuti fermi per tutta la durata dell'appalto di cui all'art. 2 del presente capitolo.

7. Il tempo per la contabilizzazione delle attività integrative per il Medico Competente (riunioni, formazione, consulenza etc.), da retribuire ad ore, secondo l'elenco prezzi allegato all'offerta economica, deve essere considerato quello strettamente impiegato per la prestazione e, quindi, al netto di eventuali spostamenti esterni etc.. Le relative rendicontazioni di queste ore devono essere viste, per la regolarità della loro indicazione, almeno dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale per le quali sono state effettuate.

8. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

Obbligo per l'appaltatore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolo.

Obbligo per l'appaltatore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.

Obbligo per Il Comune di Pistoia di comunicare all'appaltatore il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture concesso.

9. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Aggiudicatario, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 13 – PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o dei Medici Competenti, di uno qualunque degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente capitolo (escluso quanto previsto dall'art. 7 per la sede ambulatoriale) o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008

n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere dopo tre casi annuali di penalità applicata alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

2. Nei casi di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di uno qualunque dei termini temporali di cui all'art. 8 per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

3. In caso di mancato rispetto da parte di un Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 8, si applica una penale di Euro 200,00. Se tale fatto si verifica più di tre volte in un anno sarà facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

5. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento ed in via subordinata sul deposito cauzionale di cui all'art. 18 che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.

6. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 15, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Pistoia potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Pistoia che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;

- c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) nei casi indicati al precedente art. 13.

2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 13.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 14.

5. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

Art. 16 - RECESSO DEL COMMITTENTE

- 1. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
- 2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione per PEC, efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'appaltatore.
- 3. In caso di recesso, Il Comune corrisponderà all'appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:
 - corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l'impresa appaltatrice;
 - spese sostenute dall'appaltatore e adeguatamente documentate;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si risolve di diritto.
- 2. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica la disciplina di cui agli artt. 48 e 110 D.Lgs n. 50/2016.

Art. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI

Su invito del Comune l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Pistoia si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'appaltatore assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e degli utenti dei servizi, l'appaltatore dovrà stipulare (o dimostrare di possedere):

polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice) l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

idonea polizza/e assicurativa/e RC Professionale del personale incaricato della funzione di Medico Competente (da presentarsi una volta perfezionata la nomina e prima dell'inizio della relativa attività).

Si precisa in proposito che le predette polizze dovranno prevedere i seguenti massimali minimi:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 1.000.000,00 unico per sinistro

Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro

Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 1.000.000,00

Si precisa che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'appaltatore e/o i Medici dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essi imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo agli stessi la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l'appaltatore dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Nel contratto da stipularsi con il Comune di Pistoia l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio a Pistoia a tutti gli effetti, compreso quello previsto dall'art. 141 c.p.c., comma 2, per tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente appalto.

Art. 20 - ONERI PREVIDENZIALI

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 21 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 22 - INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISTOIA

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, tramite il Datore di Lavoro, di:

- a) consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune;

- b) informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- c) fornire all'Appaltatore (ai Medici Competenti) l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

Art. 24 – DIRITTI D'AUTORE

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà dell' Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

Art.25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA EX art. 12 e s.s. del REGOLAMENTO UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, i dati conosciuti dall'Aggiudicatario e dal Comune di Pistoia, nonché dai lavoratori della stessa, e dai dipendenti e Dirigenti interessati all'esecuzione del presente Capitolato e relativo contratto d'appalto, saranno trattati dai suddetti soggetti esclusivamente per le finalità ivi connesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a trattare i dati personali, tra cui anche le categorie particolari di dati, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonchè dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Amministrazione Comunale parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici, idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, l'appaltatore porrà in essere le attività previste dal presente capitolato, in qualità di autonomo titolare del trattamento.
5. L'appaltatore, quale autonomo titolare del trattamento, dovrà garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali ed europee relative al trattamento dei dati.

Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Pistoia.
2. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 27 – NORMATIVA APPLICABILE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:
 - del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 - del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;
 - del D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151; del Codice Civile;
 - dei regolamenti comunali.

Allegati:

- 1) Elenco sedi di lavoro
- 2) Struttura organizzativa dell'Ente
- 3) Computo estimativo con Tabella delle quantità di prestazioni stimate nel periodo triennale dell'incarico.
- 4) Tariffario delle Prestazioni